



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/53 DEL 4.05.2023

Oggetto: Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, riferisce che la legge n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. "Legge quadro in materia di incendi boschivi", è volta "alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione".

In particolare, l'art. 3, comma 3, lett. f), prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innescio di incendi e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

Nelle more dell'approvazione del piano regionale antincendio per il triennio 2023-2025, l'Assessore evidenzia la necessità di procedere con urgenza all'approvazione dello stralcio relativo alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio di un'adeguata e tempestiva campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini e soggetti interessati.

In merito, l'Assessore fa presente che nel previgente testo normativo dell'art. 10, comma 5, della L. 21.11.2000, n. 353, risultavano sanzionate esclusivamente le "azioni" determinanti il rischio di incendio, individuate mediante le prescrizioni. Pertanto il Legislatore regionale, mediante l'art. 24, comma 3, della L.R. n. 8/2016, completò il regime sanzionatorio con riferimento agli adempimenti recati dalle stesse prescrizioni. Il regime sanzionatorio regionale era improntato alla proporzionalità rispetto al comportamento antigiuridico.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'Assessore ricorda che quelle previste dall'art. 24, comma 3, lett. b), c), d), e), della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, recante "Legge forestale della Sardegna", sono state integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6, della legge n. 353/2000, come modificato dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155. Questa norma dispone un'unica severa sanzione, da euro 5.000 a euro 50.000, per le trasgressioni ai divieti relativi agli obblighi derivanti dagli adempimenti previsti dalle stesse prescrizioni, la cui inottemperanza può determinare, anche potenzialmente, l'innescio di incendio.



L'Assessore specifica che il controllo dell'applicazione delle relative misure preventive, dei divieti e delle attività soggette ad autorizzazione sono demandate al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'Assessore, sempre in relazione al pericolo di incendi boschivi, prosegue ricordando l'importanza che riveste il Centro Funzionale Decentrato nell'ambito delle attività previsionali, al fine di garantire quotidianamente l'emissione del Bollettino di previsione di pericolo, che definisce in maniera univoca uno specifico livello di allerta al raggiungimento di una specifica pericolosità in una determinata zona territoriale nell'ambito delle 25 "Zone di Allerta" in cui è stato suddiviso il territorio della Sardegna.

Al riguardo l'Assessore evidenzia che, anche per la campagna antincendio 2023, l'emissione del Bollettino di previsione, ordinariamente prevista dal 1° giugno al 31 ottobre, sarà anticipata al 15 maggio.

Rispetto alle prescrizioni per l'anno 2022, l'Assessore propone una revisione del documento come da allegato che contiene le seguenti modifiche principali:

- il Titolo V del 2022, recante "Norme e adempimenti per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili", è stato unito al Titolo IV, recante "Norme di prevenzione", con contestuale eliminazione del doppio articolo recante "Proroghe";
- il Titolo VII del 2022, recante "Norme informative e generali", è stato unito al Titolo I, recante "Disposizioni generali";
- le azioni vietate sono state inserite in un articolo con validità estesa a tutto l'anno (art. 4 sotto il Titolo I) e in uno riferito al solo periodo di elevato pericolo (art. 8 sotto il Titolo II);
- in conseguenza di queste modifiche, sono stati rinumerati quasi tutti gli articoli e quindi aggiornati i rimandi
- è stato eliminato l'allegato A, recante "Riferimenti normativi", ed è stato modificato l'ordine degli allegati;
- sono state apportate modifiche al testo del 2022 contenuto negli attuali artt. 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20 e 24.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente manifesta la necessità anche per il 2023 di impartire all'Agenzia FoReSTAS, un indirizzo affinché la stessa Agenzia, fatta salva la prioritaria attività di prevenzione entro i perimetri amministrati, contribuisca con le proprie maestranze alle attività di prevenzione di competenza del territorio demaniale regionale e dei Comuni, secondo un progetto



finalizzato alla riduzione del rischio incendi, secondo un grado di priorità in relazione alla presenza di insediamenti civili, turistici, industriali e aree boscate che il Comune richiedente, solo se provvisto di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, dovrà elaborare.

In caso di impiego delle maestranze dell'Agenzia FoReSTAS, i Comuni devono mettere a disposizione della medesima Agenzia idonei e sufficienti mezzi e materiali di consumo per lo svolgimento delle attività di prevenzione sopra citate.

L'Assessore manifesta la necessità di garantire, sempre ai Comuni provvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, in cui abbia sede un'Organizzazione di volontariato, la possibilità di utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione regolarmente iscritta all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile ed operativa per la categoria antincendio e/o per la categoria operatività speciale, per le attività di prevenzione provvedendo al rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla medesima organizzazione. Gli stessi Comuni si avvalgono delle Compagnie barracellari per le finalità stabilite dal protocollo di collaborazione sottoscritto annualmente con le Direzioni generali della Protezione Civile, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e degli Enti Locali e Finanze.

Inoltre, l'Assessore ricorda che anche per il 2023 è prevista la stipula, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge del 21 novembre 2000, n. 353, della convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che definisce le procedure operative interforze, il coordinamento nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali e il potenziamento delle sedi istituzionali del CNVVF. Ancora, l'Assessore, per favorire le attività di prevenzione degli incendi e lo sviluppo di una coscienza ambientale finalizzata alla conservazione del bosco quale bene insostituibile per la qualità della vita, propone anche per il 2023, di intraprendere una capillare attività di informazione, di sensibilizzazione e di educazione delle diverse componenti della popolazione, attraverso la divulgazione delle prescrizioni a tutti i Comuni, Province, Città Metropolitane, Scuole, Associazioni di categoria, strutture turistico-ricettive, porti, aeroporti, ecc., tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione.

L'Assessore propone, infine, che la Direzione generale della Protezione Civile e il CFVA organizzino almeno quattro incontri territoriali aperti ai sindaci e ai tecnici comunali per illustrare i contenuti della presente deliberazione e le prescrizioni regionali antincendio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore



generale della Protezione Civile e del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le prescrizioni regionali antincendio, come da testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la Direzione generale della Protezione Civile ad attuare le procedure per la divulgazione delle prescrizioni secondo le modalità illustrate in premessa;
- di dare mandato all'Agenzia FoReSTAS di cooperare alle attività di prevenzione sui territori del demanio regionale di competenza della Regione Sardegna e dei Comuni della Sardegna, secondo le modalità illustrate in premessa;
- di consentire ai Comuni di avvalersi del personale e dei mezzi delle Organizzazioni di volontariato con sede nel rispettivo territorio comunale per lo svolgimento di attività di prevenzione di cui alle presenti prescrizioni, nel rispetto di quanto illustrato in premessa;
- di pubblicare le prescrizioni regionali antincendio nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, in forma di supplemento straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas